



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE

in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di grado d'appello **n. 18377/2023 R.G.** promossa da:

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
P.IVA *P.IVA_1*, elettivamente domiciliato in Torino, Largo Migliara n. 16, presso e
nello studio dell'avv. GATTI GUIDO CLEMENTE TERZO, che la rappresenta e difende per
delega in calce all'atto di citazione di primo grado

- APPELLANTE -

- contro -

Controparte_1 P.IVA. *P.IVA_2*, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Largo Augusto n. 3,
presso lo studio degli avvocati Maurizio Hazan e Filippo Martini, che la rappresentano e
difendono per procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

- APPELLATA -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 838/2023 del Giudice di Pace di Torino,
pubblicata in data 14.03.2023, resa nel giudizio RG n. 1863/2022

CONCLUSIONI:

Parte Appellante:

"Voglia l'Onorevole Tribunale di Torino, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 838/2023 resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, Dott.ssa Daniela Volpes, in data 6 marzo 2023, depositata in cancelleria il

14/03/2023, nella causa RG 1863/2022, non notificata. Previa rimessione della causa in istruttoria IN VIA ISTRUTTORIA - Ordinare ex art. 210 c.p.c. alla compagnia convenuta l'esibizione e/o produzione degli elaborati peritali e delle fotografie ad essi allegati, eventualmente non prodotti. - Ammettersi, stante la contestazione avversaria, CTU estimativa sui danni patiti dal veicolo Fiat Panda, targato ES953VG. - Ammettere i capitoli per testi sui seguenti capi premesse le parole "Vero che":

IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto

NEL MERITO In via principale Dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi [...] C

Controparte_1 P.IVA P.IVA_2 , in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano via Ignazio Gardella 2, nella sua qualità di impresa garante il rischio "eventi atmosferici" del veicolo Fiat Panda, targato ES953VG, di proprietà del sig. CP_2 (cedente), all'indennizzo, in favore della Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria del credito derivante dalle riparazioni effettuate sul veicolo medesimo, quantificati nel presente atto in € 1.305,00 (al netto dell'importo di euro 3.995,00, corrisposto ante causam dalla Compagnia, già decurtato) a titolo di spese di riparazione e sostituzioni relative al suddetto veicolo, come da fattura prodotta sub doc. 3, oltre all'importo di euro 200,00, a titolo di spese di assistenza legale in mediazione, per un totale complessivo di euro 1.505,00, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, il tutto da contenersi, in ogni caso, entro il limite di competenza per valore del giudice adito. O veriore somma accertanda in corso di causa. IN OGNI CASO Con vittoria di diritti ed onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%, spese di CTU e di CTP ove richieste. Con distrazione a favore del sottoscritto legale che si dichiara anticipatario".

Parte appellata:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. per insussistenza di una qualsivoglia ragionevole probabilità di

accoglimento. NEL MERITO: confermare l'impugnata sentenza n. 838/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente Compagnia in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza n. 838/2023 detrarre dall'importo eventualmente indennizzabile la somma di € 3.995,00 già versata ante causam a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro di causa all'odierna appellante. IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste per il rigetto della rimessione della causa in istruttoria per tutti i motivi di cui in narrativa"

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2, ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Torino, la società [...] CP_1 onde sentirla condannare al pagamento in proprio favore dell'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa a copertura del rischio "eventi naturali" del veicolo Fiat Panda, targato ES953VG, di proprietà del sig. CP_2, in quanto cessionaria del credito indennitario per le spese di riparazione quantificate in € 1.305,00 (al netto dell'importo di euro 3.995,00, corrisposto *ante causam* dalla Compagnia, già decurtato), oltre all'importo di euro 200,00, a titolo di spese di assistenza legale in mediazione, per un totale complessivo di euro 1.505,00, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e spese legali.

In quella sede si è costituita la Controparte_1 con comparsa di costituzione, eccependo, da un lato, le carenze probatorie poste a fondamento della domanda e, dall'altro, l'intervenuto pagamento in fase stragiudiziale dell'importo complessivo di euro 3.995,00 per gli asseriti danni subiti.

Il Giudice di Pace di Torino, con sentenza n. 838/2023, depositata in data 14 marzo 2023, ha rigettato le domande attoree, ritenendo che parte attrice non avesse compiutamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., non avendo fornito elementi probatori che avrebbero consentito l'espletamento della CTU

tecnico estimativa per la quantificazione del danno e ritenendo non accoglibile la richiesta di ordine di esibizione delle foto allegate alla perizia del fiduciario della compagnia, *Persona_1*, in quanto tendente a sopperire alla carenza probatoria su di lei incombente e non assolta.

Al rigetto delle domande attoree ha fatto seguito la condanna della parte attrice alla rifusione delle spese legali in favore della convenuta, liquidate in euro 633,00 oltre al 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge.

Avverso la predetta sentenza, la *Parte_2* ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi:

1) nullità della sentenza per rigetto, non motivato e inammissibile, dei capitoli di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia

Parte appellante, richiamando il dettato Costituzionale di cui al comma 6 dell'articolo 111, a norma del quale, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, lamenta l'omessa adeguata motivazione da parte del Giudice di Pace rispetto al rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalle parti e, in particolare, in ordine alle prove orali richieste.

In particolare, l'appellante sostiene che l'escussione del perito fiduciario di *[...]* *CP_1* *Persona_1* e del sig. *Persona_2*, tecnico addetto alle riparazioni della carrozzeria *Pt_2* se ammessa, avrebbe fatto luce sulle lavorazioni necessarie per il ripristino del veicolo attoreo e, di conseguenza, sull'entità dei danni patiti.

L'appellante lamenta, quindi, l'errore del Giudice e l'illogicità della decisione atteso che la testimonianza dei suddetti testimoni sarebbe stata proprio volta a dimostrare l'entità dei danni patiti dal veicolo Fiat Panda, targato ES953VG.

2) Erronea valutazione della documentazione prodotta in giudizio con violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c., 115, 116 e 167 c.p.c., nonché dei principi di diritto posti alla base della richiesta di indennizzo contrattuale.

Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la parte della sentenza con cui il Giudice di Pace ha rigettato la domanda perché non provata, rilevando la mancata

produzione di fotografie del veicolo attoreo danneggiato dall'evento, con la conseguente impossibilità di espletare una CTU tecnica per la quantificazione del danno.

L'appellante rileva come nel caso di specie non sia in contestazione né la veridicità dell'evento dedotto, né la legittimazione della carrozzeria attorea, dal momento che la compagnia convenuta ha corrisposto, *ante causam*, il minore importo di Euro 3.995,00, trattenuto dall'attrice in acconto sul maggior dovuto.

La società appellante deduce, quindi, che il giudizio di primo grado, avrebbe avuto ad oggetto la differente quantificazione in ordine alle riparazioni eseguite sul veicolo attoreo e, in particolare, la sola differente applicazione del costo orario di manodopera e materiale di consumo, attesa la sostanziale sovrapposibilità della tipologia di lavorazioni indicate nella fattura emessa dalla *Parte_2* e nella relazione effettuata dal perito *Per_1*, incaricato da *CP_1* di visionare e periziare il mezzo.

L'appellante ha pertanto concluso per la riforma integrale della sentenza n. 838/2023 resa *inter partes* dal Giudice di Pace di Torino, chiedendo in via istruttoria di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla compagnia convenuta l'esibizione e/o produzione degli elaborati peritali e delle fotografie ad essi allegati, eventualmente non prodotti, l'ammissione di CTU estimativa sui danni patiti dal veicolo oggetto di copertura assicurativa, nonché l'ammissione della prova testimoniale così come articolata in primo grado e, nel merito, la condanna della *Controparte_1* al pagamento dell'indennizzo in favore della *Parte_2* *CP_3*.^C in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di cessionaria del credito derivante dalle riparazioni effettuate sul veicolo medesimo, quantificate in € 1.305,00 (al netto dell'importo di euro 3.995,00, corrisposto *ante causam* dalla Compagnia, già decurtato), come da fattura prodotta sub doc. 3, oltre all'importo di euro 200,00, a titolo di spese di assistenza legale in mediazione, per un totale complessivo di euro 1.505,00, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, e spese legali.

La *Controparte_1* si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 29 febbraio 2024, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello

ex art. 342 c.p.c. poiché che la *Parte_2* non avrebbe riportato i capi della sentenza di primo grado che vengono impugnati ed avrebbe esaurito le sue ragioni di doglianza nella mera reiterazione delle richieste proposte in primo grado, senza indicare e argomentare le proprie modifiche e ragioni di censura alla ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado.

Sempre in via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inaammissibilità del gravame ex art. 348 -bis c.p.c. per insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento, poiché l'appellante non avrebbe indicato ulteriori e/o diversi elementi di valutazione e di giudizio delle circostanze emerse nel corso del giudizio di primo grado che possano consentire al Tribunale adito di mutare la decisione espressa dal Giudice di Pace.

Nel merito, l'appellata, con riferimento al primo motivo di appello, ha eccepito che il Giudice di primo grado non avrebbe violato alcuna "regola processuale", avendo giudicato *secundum alligata et probata*, e motivando già nella fase istruttoria del processo le ragioni del rigetto dell'istanze attoree; in particolare, l'appellata richiama l'ordinanza istruttoria di primo grado, con la quale il Giudice di Pace ha escluso l'ordine di esibizione delle foto allegate alla perizia del fiduciario *Persona_1*, in quanto tendente a sopperire la carenza probatoria gravante sulla *Parte_2* e non adeguatamente assolta ed ha ritenuto del pari inaccoglibile la richiesta di CTU, mancando in atti i fotogrammi del veicolo danneggiato e non potendosi quindi valutare il danno.

L'appellata ha, inoltre, aggiunto di aver dato, in ogni caso, prova del corretto adempimento della prestazione (pagamento effettuato *ante causam* pari ad euro 3995,00) nonché dei motivi (accertamento del danno e condizioni di polizza) per il quali la predetta somma non poteva che essere considerata del tutto congrua e soddisfacente.

Con riferimento al secondo motivo, l'appellata ha eccepito come, vertendo il giudizio sulla differente quantificazione in ordine alle riparazioni eseguite sul veicolo attoreo, l'istante avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 2967 c.c., fornire la prova rigorosa della effettiva verifica del sinistro, così come descritto nell'atto introduttivo, nonché del nesso eziologico tra gli asseriti danni e il sinistro di causa.

Ha rilevato poi l'assenza di detta prova, in quanto l'unico documento prodotto, sulla base del quale, l'istante vorrebbe far discendere la propria (maggiore) pretesa risarcitoria, sarebbe la fattura redatta dalla stessa che in quanto mera allegazione di parte, formatasi al di fuori nell'ineludibile contraddittorio processuale, non potrebbe elevarsi al rango di prova.

L'appellata ha quindi concluso, preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero ex art. 348-bis c.p.c. per insussistenza di una qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento e, nel merito, per la conferma dell'impugnata sentenza n. 838/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino e, per l'effetto, per il rigetto di tutte le domande formulate e, in subordine, in ipotesi di riforma della sentenza n. 838/2023, chiedendo detrarre dall'importo eventualmente indennizzabile la somma di € 3.995,00 già versata *ante causam* a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza del sinistro di causa all'odierna, con il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante.

Stante l'impossibilità di addivenire ad un componimento bonario della vertenza, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni; a seguito di discussione orale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 350 bis 281 sexies c.p.c. la causa, all'udienza del 14.01.2026, è stata trattenuta in decisione con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.

Preliminarmente deve ritenersi l'ammissibilità dell'appello proposto da *Parte_2* in quanto articolato secondo il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., avendo la parte richiamato la porzione di motivazione della sentenza di primo grado contenente le valutazioni censurate, nonché indicato i motivi di doglianza e le disposizioni di legge asseritamente violate.

Nel merito si ritiene di analizzare congiuntamente i due motivi di doglianza di parte appellante, attenendo entrambi alla valutazione condotta dal giudice di prime cure in ordine all'assolvimento dell'onere della prova posto a suo carico.

La parte attrice ha proposto azione, in primo grado, deducendo che in data 13 luglio 2021, alle h. 15,45 circa, in Nichelino To, sulla via Giacosa, il Veicolo Fiat Panda

targato ES 953 VG, di proprietà del sig. **CP_2**, ha riportato ingenti danni a seguito di una violenta grandinata, quantificati in complessivi € 5.300,00 da parte della **Parte_2**, cessionaria del credito indennitario per le riparazioni.

Costituisce circostanza pacifica che a seguito di perizia effettuata dal perito fiduciario, l'assicurazione **CP_1** ha liquidato l'importo di € 3.995,00, trattenuto dalla cessionaria a titolo di acconto sul maggior dovuto.

La richiesta attorea è dunque limitata ad ottenere il pagamento della somma residua pari ad € 1.305,00, oltre le spese di mediazione.

Va rilevato che il primo e principale obbligo dell'assicuratore, in relazione al tipo di assicurazione in esame, è quello di pagare una somma di denaro al verificarsi di un evento dannoso, il che presuppone che si sia verificato un sinistro corrispondente a quello descritto nel contratto e che tale sinistro sia causalmente dovuto ad un rischio corrispondente a quello descritto in contratto.

L'onere di provare la sussistenza di tali presupposti incombe sull'assicurato, giacché l'assicurato che vuol fare valere il proprio diritto all'indennizzo, ha l'onere di dimostrare ai sensi dell'art. 2697 c.c. che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa, corrispondente a quello descritto nel contratto di assicurazione e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro o di cui si chiede la copertura (cfr. Cass. n. 5123/95 e Cass. n. 4374/16, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4426 del 17/05/1997, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017; Cass. n. 1558/18, nonché Cass. n. 7749/20, Corte d'Appello di Torino n. 21 del 4.1.2019; Tribunale Torino sez. IV, 27/09/2023, n.3690).

Con riferimento al caso in esame, la prova dell'avvenuto verificarsi dell'evento grandigeno coperto dalla polizza invocata può farsi discendere dal pagamento dell'importo di € 3.995,00, versato *ante causam* dalla compagnia in favore della **Parte_2** attrice per il sinistro *de quo*.

Ed invero, "*Il pagamento, sia pure parziale, implica il riconoscimento del credito vantato dalla vittima del sinistro*" (Cassazione Civile, 1 febbraio 2010 n. 2267).

Essendo provata tra le parti l'*an* della pretesa, rimane in contestazione l'ammontare dell'indennizzo asseritamente dovuto in favore della **Parte_2** per le

riparazioni, essendo tale divergenza dovuta alla diversa quantificazione operata dalle parti con riferimento al costo orario di manodopera e del materiale di consumo.

Ciò è deducibile dal raffronto tra la fattura emessa dalla *Parte_2*, da un lato, per l'importo complessivo di € 5.300,00, ove il costo orario della manodopera è stato determinato in € 52 oltre IVA e il costo dei materiali di consumo in € 32 oltre IVA (doc. 3 allegato all'atto di citazione in primo grado) e la relazione del perito dello studio *Per_1*, fiduciario della compagnia assicurativa, dall'altro, per l'importo di € 3.808,93, ove il costo orario della manodopera è stato determinato in € 40 oltre IVA e il costo dei materiali di consumo in € 16 oltre IVA (doc. 2 fascicolo *CP_1* di primo grado).

Va peraltro osservato che la Compagnia nel liquidare l'indennizzo *ante causam* ha applicato costi di manodopera e materiali di consumo superiori a quelli indicati dal proprio fiduciario, collocandosi a ben vedere, in una posizione sostanzialmente mediana rispetto a quanto accertato dal perito e quanto richiesto dalla *Parte_2*.

Invero, la *Controparte_1* ha stimato il costo della manodopera in € 45 /h e dei materiali di consumo in € 22 /h (cfr. comparsa costituzione in appello); ciò peraltro ha indotto il giudice nel corso del presente giudizio a tentare la conciliazione tra le parti.

Va dunque rilevato che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non assolto l'onere della prova granavate su parte attrice, la quale non avrebbe prodotto in giudizio i fotogrammi ritraenti i danneggiamenti riportati dal veicolo immediatamente dopo l'evento grandigeno, posto che nel caso di specie, per i motivi sopra indicati, l'eventuale CTU non avrebbe potuto vertere sulla compatibilità degli stessi rispetto all'evento, il quale deve ritenersi assodato.

Inoltre, alla luce delle menzionate produzioni documentali, neppure la tipologia di riparazioni condotta ed i ricambi dei pezzi del veicolo danneggiati sono in discussione tra le parti; a nulla, dunque, sarebbe valsa l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei fotogrammi allegati alla relazione del perito *Per_1*, fiduciario della Compagnia.

Ora, l'eventuale licenziamento di CTU estimativa avrebbe potuto esclusivamente riguardare la congruità dei costi di manodopera e dei materiali di consumo praticati dalla *Parte_2* alla luce dei correnti prezzi di mercato.

Va in ogni caso osservato che non sorge alcun obbligo censurabile in capo al giudice che ometta di disporre un approfondimento peritale, posto che come è noto la CTU non costituisce un mezzo di prova, potendo il giudicante fare ricorso ad altre risultanze e valutazioni tecniche, onde addivenire alla decisione nel merito, anche in assenza di essa, con l'unico onere di un'adeguata motivazione (Cass. 30733/2017, conf. Cass. 13038/2024, conf. Cas. 14759/07 conf. Cass. 11440/97).

Nel caso di specie, un'eventuale consulenza avrebbe a ben vedere integrato un incumbente antieconomico alla luce del limitato discrimine tra gli importi proposti e richiesti; inoltre, vi è da aggiungere che le parti all'udienza del 12.3.2025 hanno concordemente richiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza rinnovare le istanze istruttorie.

Si reputa dunque di poter addivenire alla decisione nel merito della vertenza accogliendo la domanda di parte appellante pur nel limite dell'importo di € 4.700,00 determinato dalla Compagnia, in quanto l'individuazione del predetto importo, come sopra rilevato, può ritenersi ragionevole, collocandosi in una via sostanzialmente mediana, rispetto a quanto accertato dal fiduciario della Compagnia e quanto indicato nella fattura della *Parte_2* che, è bene ribadirlo, costituisce atto unilaterale che in caso di contestazione assurge a valore di mero indizio (Cass. 34831/24, conf. Cass. 299/2016).

Inoltre, l'indicazione delle menzionate poste indennitarie da parte della *CP_5* si pone in linea rispetto al costo di mercato della manodopera che il documento tariffario di Confartigianato per la città Metropolitana di Torino indica come oscillante tra un minimo di € 43,10 oltre iva ed un massimo di € 69,1 oltre iva per il 2021.

Occorre adesso soffermarsi sulla operatività o meno della franchigia del 15% che, secondo la prospettazione della *Controparte_1* troverebbe applicazione nel caso di specie, in quanto la riparazione è stata effettuata presso una carrozzeria non convenzionata.

L'eccezione va, tuttavia, rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla compagnia.

La clausola di franchigia in caso di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata, costituisce, infatti, clausola limitativa del rischio indennizzabile ed integra un fatto impeditivo della pretesa attorea che, in quanto tale, deve essere provato dalla parte che intende farlo valere.

Ed infatti *"Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore"* (Cassazione Civile, 23 gennaio 2018 n. 1558, Cassazione Civile 9 novembre 2023 n. 31251).

La franchigia, peraltro, non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, per cui l'esistenza della clausola va dedotta non tramite una generica formula di rito ("limiti e franchigie di polizza"), bensì quale circostanza precisa (Cfr Cassazione civile 28 febbraio 2020 n. 5625).

Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, si osserva che non sono note le condizioni di polizza che eventualmente limitavano od escludevano alcune voci indennizzabili, oppure che indicavano delle franchigie o scoperti, con riferimento alla copertura di eventi grandigeni.

Mentre, infatti, la parte appellante ha prodotto, in primo grado, il frontespizio della polizza, dalla quale risulta la copertura assicurativa per gli eventi naturali, la compagnia assicurativa non ha prodotto le CGA dalle quale poter desumere l'esistenza della clausola limitativa con la previsione della franchigia al 15%.

La predetta limitazione del rischio non è neppure riportata nel certificato di polizza, generalmente riassuntivo delle condizioni applicate dall'assicuratore, prodotto in atti dalla *Parte_2* .

Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere liquidato alla *Parte_2* [...] il residuo indennizzo ancora dovuto e pari a € 705,00 (€ 4.700,00 – 3.995,00), oltre rivalutazione monetaria dall'emissione della fattura al saldo e così per complessivi € 820,00 (arr.), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo, non essendo stata fornita la prova del maggior danno da ritardo che avrebbe potuto

legittimare anche il riconoscimento degli interessi compensativi (Cass. 6351/25 conf. Cass. 4938/23).

Venendo alla liquidazione delle spese di giudizio, deve preliminarmente ritenersi l'applicabilità del principio in forza del quale il giudice dell'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese, alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese ((cfr. Cass. n. 5890/22, conf. Cass. n. 36395/21, Cass. 14916/20, Cass. 16526/24, Cass. 1775/17, Cass 26985/09).

Atteso l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di *Controparte_1*; esse vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenuto conto del valore della causa (in ragione del criterio del *decisum*, (scaglione da 0 a € 1.100,00), delle questioni trattate e dell'attività svolta: così applicandosi i valori minimi con esclusione della fase istruttoria, oltre agli esborsi documentati (CU, Marca).

Vengono altresì liquidate, unitamente alle spese di lite di primo grado, le spese di mediazione per esborsi e compensi – limitatamente alla fase di attivazione – entro i limiti di scaglione sopra individuati, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Si dispone la distrazione in favore dell'avv. Guido Clemente Gatti che ne ha fatto istanza (cfr. Cass. S.U. n. 31033/19).

P.Q.M.

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n.

838/2023 del Giudice di Pace di Torino, pubblicata in data 14.03.2023, resa nel giudizio RG n. 1863/2022:

- Dichiara tenuta e Condanna *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della *Parte_2* [...] dell'importo di € 820,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
- Condanna *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di mediazione in favore della *Parte_2* [...], che liquida in € 63,00 per compensi ed € 48,80 per esborsi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Condanna *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore della *Parte_2* che liquida in € 139,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
- Condanna *Controparte_1*, in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese del giudizio d'appello in favore della *Parte_2* che liquida in € 231,00 per compensi ed € 174,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Torino, il 27/01/2026

Il Giudice

(dott.ssa Federica Francesca Levrino)

Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;

il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il Giudice

dott.ssa Federica Francesca Levrino